



674/13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - T

TRIBUTI -
IRAP -
consulenza
aziendale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO CICALA - Rel. Presidente - R.G.N. 7948/2011
- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere - Cron. 67A
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere - Rep. /
- Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere - Ud. 27/11/2012
- Dott. GIUSEPPE CARACCIOLLO - Consigliere - cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7948-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del
 Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
 ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
 GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
 legis;

- **ricorrente** -

contro

;

2012

- **intimato** -

8624


avverso la sentenza n. 21/2010 della COMMISSIONE
 TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA del 15/12/09,
 depositata il 02/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO CICALA;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

CASSAZIONE.net



Svolgimento del processo e motivi della decisione

Oggetto: IRAP- Consulente aziendale

Reg. Gen. 7948/2010

RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE

INTIMATO:

E' stata depositata la seguente relazione:

I. L' Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell' Emilia Romagna 21/19 /10 del 2 febbraio 2010 che rigettava l' appello dell' ufficio affermando la spettanza al sig. del rimborso IRAP relativamente agli anni 2001- 2004.

2. Il contribuente non si è costituito in giudizio.

3. Il ricorso deve essere rigettato.

Il giudice di merito ha motivato la sua pronuncia attraverso congrue valutazioni in fatto che evidenziano come il contribuente operi senza l' ausilio di una struttura organizzata di una qualche consistenza. Circostanza questa confermata dalla modestia delle spese indicate dalla Amministrazione nel proprio ricorso a pag. 9 (formulazione di sintesi), in cui vengono corrette le indicazioni contenute a pag. 6 ove si è evidentemente inserito uno "0" di troppo accreditando al contribuente ad esempio 2.876.000 euro per spese di immobili anzicchè 2.876, 00.

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese che liquida in € 2.000.

Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 27 novembre 2012

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 11 GEN. 2013



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO



Il presidente e relatore

